



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà SS. Apostoli, 18 - 36100 VICENZA Tel. 0444.908111 – Fax 0444.908308 C. Fisc. P. IVA 00496080243

[provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net) - [ragioneria@provincia.vicenza.it](mailto:ragioneria@provincia.vicenza.it)

Protocollo N. \_\_\_\_\_ da citare nella risposta

Data 21 febbraio 2013

*\*Ai Sigg. Dirigenti*

*\*Alle Posizioni Organizzative*

*\*Ai Dipendenti*

*LORO SEDI*

## **Oggetto: tempestività dei pagamenti, programmazione temporale e matrice delle responsabilità.**

Come noto le direttive del Parlamento europeo n. 2000/35/Ce e n. 2011/7/UE prevedono che qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni.

Scattano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento gli interessi di mora che sono attualmente pari a circa 8,75% su base giornaliera.

La legge di recepimento della normativa comunitaria in materia di lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali si applica anche al settore dei lavori pubblici.

Il Ministero dello sviluppo economico (prot. n. 1293 del 23 gennaio 2013) ha diramato alcuni chiarimenti affermando che:

1) la nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria si applica ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del d. lgs. n. 192 del 2012;

2) le disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento di attuazione già vigenti per il settore dei lavori pubblici, relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo, nonché alla misura degli interessi da corrispondere per il caso di ritardo, devono essere interpretate e chiarite alla luce del d. lgs. 192/2012, le cui disposizioni sono da ritenersi prevalenti (salvo che le altre siano più favorevoli per il creditore).

Il Ministero ha inteso fornire chiarimenti anche in ordine alla compatibilità delle disposizioni dettate dalla normativa di settore (codice e regolamento appalti pubblici) con le disposizioni in esame. Anche in questo caso, pur trattandosi di indicazioni tese a garantire al creditore condizioni di maggior favore, cui, ove possibile, è senz'altro opportuno dare attuazione, vale il rilievo che ad esse non possa attribuirsi carattere cogente in difetto di espressa previsione legislativa (almeno fino alla scadenza del termine per il recepimento interno della direttiva, previsto peraltro già per il prossimo 16 marzo).

### **Termini di pagamento delle rate di acconto e saldo**

Alcune previsioni del regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010) non sono compatibili con i termini massimi di pagamento previsti dall'art. 4 del d. lgs. n. 231/2002, come modificato dal d. lgs. n. 192/2012.

Quindi:

- il termine di 30 giorni dall'emissione del certificato per il pagamento della rata di acconto (art. 143, co. 1, secondo periodo) resta applicabile in quanto coincidente con quello fissato dall'art. 4 co. 2 del d. lgs. n. 231/2002;
- il termine di 45 giorni dalla maturazione del SAL per l'emissione del certificato di pagamento (art. 143, co. 1, primo periodo) non è compatibile con la previsione del termine di 30 giorni per la verifica della prestazione preordinata al pagamento (art. 4, co. 6 d. lgs. n. 231/2002); detto termine deve intendersi ridotto a 30 giorni, se non previsto negli atti di gara ed espressamente pattuito nel contratto un termine maggiore, non superiore comunque a 45 giorni;
- il termine di 90 giorni dal collaudo per il pagamento della rata di saldo (art. 141, co. 9 del codice e art. 143, co. 2 del regolamento) non è compatibile con la previsione del termine di 30 giorni dalla verifica della prestazione; detto termine deve intendersi ridotto a 30 giorni se non espressamente pattuito nel contratto un termine maggiore, comunque non superiore a 60 giorni.

**Tenuto conto di quanto sopra esposto risulta necessario definire una chiara tempistica delle operazioni di liquidazione delle fatture al fine di procedere ai pagamenti entro i 30 giorni previsti dalla normativa ed evitare di vedersi addebitati degli interessi passivi che comporterebbero un danno per l'Ente e una conseguente responsabilità amministrativa.**

Risulta altresì opportuno individuare per ciascun settore/unità complessa un referente per l'inoltro delle fatture da parte del settore bilancio al fine di evitare ritardi nel passaggio dei documenti.

Tale referente (ed un eventuale sostituto) dovrà essere comunicato entro la prima settimana di marzo all'indirizzo di posta elettronica: [ragioneria@provincia.vicenza.it](mailto:ragioneria@provincia.vicenza.it)

Ciascun dipendente e ciascun responsabile di procedimento e di settore dovrà rispettare i tempi previsti nell'allegata matrice delle responsabilità, in particolare (visti i tempi dell'INPS) non appena pervenuta la fattura dovrà essere effettuata l'immediata richiesta del Durc da parte dell'ufficio incaricato della liquidazione della spesa.

Qualora la tempestività dei pagamenti non si rendesse possibile a causa di impedimenti sopravvenuti non imputabili al responsabile del servizio, lo stesso dovrà adottare ogni opportuna iniziativa per evitare addebiti di interessi.

**Il settore bilancio non sarà responsabile di eventuali applicazioni di interessi passivi dovuti al mancato rispetto da parte degli altri settori della tempistica indicata nella programmazione temporale allegata.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr.ssa Caterina Bazzan

Allegato: matrice delle responsabilità